



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Allegato a)

**Regolamento di Applicazione della
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE per il
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani
nel Comune di Sarmato (Provincia di
Piacenza)**

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 29/06/2010



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.	4
ARTICOLO 2 GESTIONE DEI RIFIUTI.....	4
ARTICOLO 3 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.	4
TITOLO II – PIANO FINANZIARIO E TARIFFE, APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	5
ARTICOLO 4 DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA.	5
ARTICOLO 5 SOGGETTI PASSIVI.	5
ARTICOLO 6 ESCLUSIONI.....	6
ARTICOLO 7 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA CON SPECIFICAZIONI PER LE AREE RURALI E MONTANE.....	6
ARTICOLO 8 UTENZE PARTICOLARI.	8
ARTICOLO 9 SUPERFICIE UTILE.....	9
ARTICOLO 10 NUMERI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE.	10
ARTICOLO 11 INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE. 11	
ARTICOLO 12 CONGUAGLI.	12
ARTICOLO 13 SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA.....	12
ARTICOLO 14 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	12
ARTICOLO 15 AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.	13
ARTICOLO 16 DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI DICHIARATI ASSIMILATI AVVIATI A RECUPERO.....	14
ARTICOLO 17 TARIFFA GIORNALIERA.	15
TITOLO III – DENUNCE, VERIFICHE E ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, RIMBORSI E SANZIONI.....	16
ARTICOLO 18 DENUNCE.	16
ARTICOLO 19 MODALITÀ DI PAGAMENTO.	18
ARTICOLO 20 CONTENUTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO	18
ARTICOLO 21 RIMBORSI.....	19
ARTICOLO 22 VERIFICHE E ACCERTAMENTO.	19
ARTICOLO 23 SUPERFICIE MINIMA DI RIFERIMENTO	20
ARTICOLO 24 COOPERAZIONE TRA COMUNE E GESTORE.....	20
ARTICOLO 25 RISCOSSIONE COATTIVA	20
ARTICOLO 26 INTERESSI.....	21
ARTICOLO 27 SANZIONI	21
ARTICOLO 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	21
ARTICOLO 29 – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	21



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

ARTICOLO 30	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	22
ARTICOLO 31	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	22



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Sarmato, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 22/97 e dal D.P.R. n. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo le condizioni, le modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, i rapporti tra utenza e Comune attraverso la figura del Gestore del Servizio - nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Articolo 2 Gestione dei rifiuti

La "gestione dei rifiuti" svolta dal Gestore del Servizio, comprende: lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo di queste funzioni ed è disciplinata da apposito separato regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Articolo 3 Istituzione della tariffa.

Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge e con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, è istituita, nel Comune di Sarmato, la tariffa annuale, disciplinata dal D.P.R. 158/99.

La tariffa è commisurata all'anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ed è riscossa dal Gestore del Servizio.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Titolo II – Piano Finanziario e Tariffe, Applicazione della tariffa.

Articolo 4 Deliberazione annuale della tariffa.

Annualmente, nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio Preventivo, la Giunta Comunale delibera il Piano Finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/99.

La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe unitarie per le singole utenze.

In caso di mancata approvazione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore, fatta salva la possibilità di emettere acconti a tariffe dell'anno precedente, anche nelle more della approvazione definitiva della tariffa e nel rispetto di quanto disposto o pattuito con il Gestore del servizio.

Articolo 5 Soggetti passivi.

La tariffa è dovuta – con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che fanno uso comune dell'immobile – da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte a qualsiasi uso adibite nel territorio del Comune.

In mancanza della comunicazione di cui all'art. 11, sono ascrivibili alle conseguenti procedure di imputazione, in quanto si considerano soggetti tenuti all'iscrizione, rispettivamente:

a) Per le utenze domestiche:

- l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica residente (cd. "capofamiglia") o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di inizio occupazione dei locali;
- l'intestatario di contratti di fornitura di servizi pubblici a rete attivi (gas, acqua, energia elettrica);
- in mancanza, il proprietario dell'immobile, se non diversamente pattuito da accordi tra le parti.

b) Per le utenze non domestiche:

- la persona fisica o giuridica titolare dell'attività esercitata;



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

- l'intestatario di contratti di fornitura di servizi pubblici a rete attivi (gas, acqua, energia elettrica);
- in mancanza, il proprietario dell'immobile.

Nel caso di appartamenti affittati ammobiliati per un periodo non superiore ai 12 mesi, l'obbligo di iscrizione resta in capo al proprietario anche se detti immobili vengano occupati da soggetti che vi trasferiscono la residenza.

Articolo 6 Esclusioni

Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come di seguito, a titolo di esempio, elencati:

- edifici e loro parti adibiti al culto;
- soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
- locali e aree scoperte di impianti sportivi, palestre, per le parti di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto;
- balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;
- unità immobiliari sprovviste di almeno un contratto attivo di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica) se ed in quanto condizione di inutilizzo;
- le parti comuni del condominio;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili, aree di stoccaggio di rifiuti stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana.

Articolo 7 Classificazione delle categorie dei locali e delle aree soggetti alla tariffa con specificazioni per le aree rurali e montane.



COMUNE DI SARMATO *Provincia di Piacenza*

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene secondo i criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 158/99. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, semprechè tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.

La tariffa è unica, anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui vengano esercitate più attività economiche che presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile - rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Per le zone agricole e montane si intendono comunque escluse dall'applicazione della tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola stabile presenza umana per utilizzo residenziale.

Per le unità immobiliari adibite a civile - rurale abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Il Comune stabilisce in numero 2 (due) le persone da associare, per il calcolo della tariffa alle abitazioni allacciate agli impianti a rete (quali a titolo esemplificativo acqua potabile, energia elettrica, gas) nei seguenti casi:



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

1. tenute a disposizione dal proprietario che non vi risiede;
2. affittate ammobiliate per una durata non superiore a 12 mesi;
3. utilizzate da intestatario non residente.

Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.

Articolo 8 Utenze particolari.

Le "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii, dovranno avere i seguenti requisiti.

Per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 183 giorni.

In tal caso, sul relativo valore della tariffa, si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.

Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

A tali utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50%.

Per "utenze non completamente servite" si intendono tutti gli edifici e le aree collocati ad una distanza superiore a 500 metri, misurati sulla viabilità ordinaria, dai punti di conferimento disposti a cura del Gestore del Servizio; sulla tariffa si applica una riduzione pari al 50%. Tali situazioni saranno verificabili secondo le indicazioni del Piano d'Ambito e dei relativi disciplinari.



COMUNE DI SARMATO *Provincia di Piacenza*

Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.

Articolo 9 Superficie utile.

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali, al netto dei muri; per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.

Non sono soggetti a tariffa, e quindi non si computano, i locali e le aree di cui è certificata l'inagibilità, purché tale certificazione non contrasti con la reale situazione, accertata dal Gestore del Servizio.

Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie utile, non viene considerata quella parte di superficie dove per caratteristiche strutturali o per destinazione, si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie assoggettabile a tariffa limitatamente alla parte interessata da produzione promiscua - con riferimento ai locali ed alle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non possa essere verificata concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate :

- lavanderie a secco e tintorie non industriali 70%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%
- elettrauto 70%
- caseifici, cantine sociali 70%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie,
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

- officine di carpenteria metallica 70%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche,
• vetroresine 70%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici,
• laboratori di analisi 70%

Per le attività sopraccitate, nonché per eventuali attività industriali o artigianali non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Gestore del servizio. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Gestore del servizio che potrà essere incaricato dal Comune di verificare la corrispondenza di quanto dichiarato.

La riduzione di superficie sarà applicata utilizzando, ove possibile, criteri di analogia con categorie similari.

E' fatta salva comunque la possibilità, per l'utente da un lato e per il Gestore dall'altro, di richiedere o di effettuare verifiche puntuali.

Articolo 10 Numeri componenti nucleo familiare.

Il numero dei componenti la famiglia risulta dalle iscrizioni anagrafiche.

E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare al Gestore del Servizio, almeno a cadenza trimestrale, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc.

Nel caso di cittadini del Comune che dimorino stabilmente presso strutture per anziani o disabili, autorizzate ai sensi di legge, a fronte di certificazione al Gestore, per il corrispondente periodo, non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza. Nel caso il nucleo familiare sia composto solo dalla persona dimorata presso le strutture sopra menzionate, la persona



COMUNE DI SARMATO *Provincia di Piacenza*

stessa, o un suo delegato, potrà richiedere l' esenzione della quota variabile della tariffa, presentando certificazione al Gestore.

Nel caso di cittadini del Comune che svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, a fronte di certificazione al Gestore, per il corrispondente periodo, non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 11 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree.

Le comunicazioni di inizio, cessazione e variazione dell'utenza devono essere rese entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi.

L'obbligazione perdura sino alla data in cui l'occupazione, detenzione o conduzione cessano, se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 60 giorni. Se la denuncia di cessazione viene presentata oltre tale termine, la tariffa è dovuta sino alla data di avvenuta comunicazione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione, detenzione o conduzione dei locali ed aree - debitamente segnalata al Gestore del Servizio ed accertata dallo stesso - dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dalla data in cui è cessata l'utenza.

La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3, ma comunque entro l'anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso, se debitamente accertata dal Gestore del Servizio dà diritto al rimborso della sola parte di tariffa calcolata dalla data di avvenuta comunicazione.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

La cessazione dell'occupazione, della conduzione o della disponibilità dei locali assoggettati od assoggettabili a tariffa, di cui il Gestore venga a conoscenza pur in mancanza di regolare denuncia, poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Articolo 12 Conguagli.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo.

Articolo 13 Sostituzione del Comune all'utenza.

Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei seguenti casi:

- per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune, quando siano inserite nell'apposito elenco annuale con il quale il Comune certifica la titolarità dei requisiti di ammissione, da parte dei soggetti interessati, al Gestore del Servizio;
- per locali ed aree occupate o detenute da utenze per le quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune, che, se accolta, la trasmetterà al Gestore.

Sulla base dell'art. 33 bis della legge 28 febbraio 2008 n. 31 le scuole statali vengono escluse dal calcolo e dal pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale. Il Gestore del Servizio rifiuti riceverà dal Comune un importo annuo corrispondente al contributo ministeriale, che sarà trasferito dal Ministero al Comune, relativo alle scuole statali, definito sulla base del numero degli alunni.

Articolo 14 Agevolazioni per la Raccolta Differenziata.

Possono essere previste, nell'ambito di programmi preventivamente concordati tra il Comune ed il Gestore del servizio, agevolazioni per la raccolta differenziata prevista dall'art. 7 comma 1 DPR 158/99, attraverso l'abbattimento della parte variabile del tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia



COMUNE DI SARMATO *Provincia di Piacenza*

di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti. I piani finanziari annuali ed il calcolo delle relative tariffe di igiene ambientale, dovranno tenere conto di tali programmi.

Nel caso in cui la parte variabile del tariffa sia commisurata alla effettiva quantità di rifiuti conferita al pubblico servizio, le agevolazioni e le riduzioni sono contenute nelle modalità stesse di commisurazione della tariffa.

Nel caso di commisurazione presuntiva della quota variabile (mediante coefficienti parametrici) le agevolazioni e le riduzioni potranno essere così determinate: alle utenze che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito di programmi preventivamente concordati con il Comune viene concessa una riduzione proporzionale alla quantità stimate di materiale avviato a recupero.

La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà mantenuta solamente in seguito alla verifica, a consuntivo, del raggiungimento degli obiettivi stimati di raccolta preventivamente concordati col soggetto gestore, e fatta salva la copertura dei costi di gestione .

Articolo 15 Agevolazioni per il compostaggio domestico.

Agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata, una riduzione del 20 per cento sulla parte variabile del tariffa. A tal fine, gli utenti devono compilare (modulistica fornita dal Gestore del servizio), entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente, un'apposita istanza al Gestore del servizio nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento,
- di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto - da parte degli incaricati del Gestore del servizio o del Comune - l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.

In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

Articolo 16 Determinazione delle modalità di riduzione sulla tariffa per i rifiuti dichiarati assimilati avviati a recupero.

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D. Lgs 22/1997, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero o allo smaltimento, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.

La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente determinato annualmente dalla giunta comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità

c) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 70 % della parte variabile della calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

La riduzione di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista all'art.9, commi 5 e 6.



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Articolo 17 Tariffa giornaliera.

E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale, sulla base dei costi comunicati dal Gestore del servizio, nei termini di cui all'art. 4.

Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festivals, fiere, concerti, circhi, Luna Parks, raduni ecc.) può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Gestore del Servizio.



COMUNE DI SARMATO *Provincia di Piacenza*

Titolo III – Denunce, verifiche e accertamenti, riscossioni, rimborsi e sanzioni

Articolo 18 Denunce.

I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Gestore del Servizio, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del Servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

La denuncia deve contenere :

1. le generalità, il codice fiscale e la residenza dell'utente;
2. la denominazione ed il relativo oggetto sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la sede legale e principale ed ogni unità locale a disposizione, i soggetti che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il codice fiscale e la partita IVA;
3. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e/o delle aree, nonché la loro ripartizione interna;
4. il nominativo e l'indirizzo del proprietario dell'immobile se diverso dall'utente;
5. la data di inizio della occupazione o conduzione;
6. i dati indicativi catastali;
7. la data di presentazione della denuncia ;
8. la sottoscrizione con firma leggibile.

Ai fini del numero degli occupanti faranno fede le risultanze anagrafiche, salvo prova contraria.

I moduli di denuncia , di cui al comma 1, devono pervenire al Gestore debitamente compilati in ogni loro parte. I moduli consegnati incompleti verranno giudicati nulli ed i soggetti tenuti alla denuncia si riterranno inadempienti, con conseguente obbligo di ripetere la comunicazione medesima.

La denuncia, di cui al comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.



COMUNE DI SARMATO *Provincia di Piacenza*

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere comunicate al Gestore del Servizio entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza da documentare - se necessario - e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.

La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati di cui all'art. 5 o da persona dagli stessi delegata e deve essere presentata al Gestore del servizio.

La denuncia di cessazione deve contenere:

1. le generalità o la ragione sociale del contribuente;
2. la data di cessazione della occupazione o della conduzione dei locali e/o delle aree;
3. l'ubicazione dei locali e/o delle aree e la loro cessata destinazione d'uso;
4. il nominativo e l'indirizzo del proprietario dell'immobile se diverso dall'utente;
5. le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
6. la data di presentazione della denuncia di cessazione;
7. la sottoscrizione leggibile;
8. i dati indicativi catastali.

All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata. Per le denunce inoltrate per posta fa fede la data del timbro postale di spedizione; per quelle effettuate a mezzo fax, fa fede il rapporto di ricevimento. Sarà possibile definire ulteriori modalità semplificate di presentazione della dichiarazione.

La presentazione può avvenire:

- presso gli sportelli del Gestore;
- a mezzo posta, e varrà come data di presentazione quella del timbro postale di spedizione;
- a mezzo telefax, nel qual caso farà fede la data di trasmissione del medesimo;



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

- a mezzo strumento informatico (e-mail).

Su richiesta del Gestore del servizio, gli Uffici comunali competenti per materia sono tenuti a comunicare tutte le notizie utili e le variazioni intervenute che possano influenzare la titolarità e la composizione della tariffa, in modo da consentire l'aggiornamento degli archivi e la corretta esecuzione dei procedimenti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti aventi titolo per il pagamento della tariffa ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 19 Modalità di pagamento.

Il Gestore, nell'ambito della propria attività di riscossione, che si svolge di norma mediante due (2) richieste di pagamento annue, provvede all'emissione di:

1. avviso di pagamento, con invito a provvedere entro la data ivi indicata;
2. sollecito, in caso di mancato pagamento, da notificarsi anche a mezzo di raccomandata semplice, indicando un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento per provvedervi.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Articolo 20 Contenuto dell'avviso di pagamento

L'avviso di pagamento deve contenere :

- a. i riferimenti normativi;
- b. i dati relativi alla denuncia presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo;
- c. le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza;
- d. l'indicazione del responsabile del procedimento;
- e. l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
- f. l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento.



COMUNE DI SARMATO *Provincia di Piacenza*

Articolo 21 Rimborsi.

Il gestore effettua il rimborso delle somme versate ed eventualmente non dovute di norma attraverso procedure automatiche.

In ogni caso il rimborso può anche essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tal caso il Gestore effettua il rimborso entro 180 giorni dalla data di richiesta.

Articolo 22 Verifiche e accertamento.

Il Gestore del Servizio effettua le verifiche ed i controlli relativi alle denunce di cui all'art. 18, avvalendosi delle banche dati in proprio possesso, nei modi e nel rispetto della legislazione vigente e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

In particolare il Gestore potrà eseguire verifiche dirette delle superfici di locali ed aree mediante sopralluogo effettuato da personale preposto, previo assenso dell'utenza, con redazione di un verbale controfirmato dalle parti.

A tal fine, il Gestore può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, atte ad accertare la data di utilizzo dell'occupazione;
- richiedere copia di planimetrie catastali, idonee per la determinazione delle superfici occupate;
- richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
- accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
- in caso di mancata collaborazione da parte dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile;
- per le utenze non domestiche, richiedere la visura camerale.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, rispetto al termine perentorio fissato nel sollecito di cui all'art. 19, procede a notificare al contribuente avviso di accertamento, anche a



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

mezzo raccomandata A.R., il cui contenuto deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere effettuato.

Articolo 23 Superficie minima di riferimento

In attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può essere, in ogni caso, inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 24 Cooperazione tra Comune e Gestore

Al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune, su richiesta, le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei contribuenti, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione;

Il Comune, nell'esercizio della propria attività di controllo, ed in particolare del controllo dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, anche dal confronto tra la banca dati della tariffa rifiuti e quella dell'imposta comunale sugli immobili, comunica le informazioni al Gestore, al fine di attivare l'attività di verifica dell'entrata della tariffa.

Articolo 25 Riscossione coattiva

Il Gestore del servizio provvede alla riscossione coattiva della tariffa nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, anche a mezzo ingiunzione fiscale.

Nel caso di riscossione coattiva della tariffa, il relativo titolo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Articolo 26 Interessi

La misura annua degli interessi, sia in caso di accertamento che di rimborso al contribuente o riscossione coattiva, è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili .

In caso di rimborso gli interessi, nella stessa misura, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 27 Sanzioni

Con l'atto di accertamento, per l'omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30 per cento, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Per ogni altra violazione del presente regolamento, comprese quelle relative alla omessa o infedele dichiarazione/denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

Articolo 28 Funzionario responsabile

Il Gestore nell'ambito della propria organizzazione provvede a nominare il funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, i titoli esecutivi e dispone i rimborsi.

La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere sostituita dal Gestore con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Articolo 29 – Strumenti deflattivi del contenzioso

Anche per la TIA si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso (autotutela, ravvedimento operoso, accertamento con adesione e simili).



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

Articolo 30 Disposizioni finali e transitorie.

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2010.

Articolo 31 Rinvio ad altre disposizioni di legge.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti.